



VADEMECUM

**PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA
SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)
E DEI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI PER LA SALUTE,
SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO (R.L.S.S.A.)
DEL 3 E 4 DICEMBRE 2024**

Indizione elezioni

L'indizione delle elezioni per la costituzione e il rinnovo delle R.S.U e degli R.L.S.S.A. è stata attivata dalle Segreterie Nazionali delle O.O.S.S. stipulanti il CCNL. il 16 maggio 2024.

Entro il 24 maggio 2024

Utilitalia, Confindustria- Cisambiente, Assoambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, devono informare le imprese associate dell'indizione delle elezioni.

Entro il 3 settembre 2024

Le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il CCNL, anche disgiuntamente, danno comunicazione dell'attivazione della procedura per l'elezione della R.S.U. e degli R.L.S.S.A., alla Direzione aziendale.

Entro il 21 ottobre 2024

Le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti devono depositare in busta chiusa le liste elettorali presso l'azienda/unità produttiva, designare i componenti della commissione elettorale completi di rispettivi dati anagrafici, con comunicazione scritta alla Direzione aziendale e alle altre strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti.

Dal 22 al 26 ottobre 2024

e comunque entro 5 giorni dalla data della comunicazione scritta dei rispettivi componenti della Commissione elettorale alla Direzione aziendale e alle altre strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti, la Commissione elettorale è convocata presso i locali messi a disposizione dall'azienda, dal componente anagraficamente più anziano, che notifica la data della riunione alla Direzione aziendale. Conseguentemente la Direzione aziendale trasmette le buste contenenti le liste elettorali in ordine di presentazione e l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, non in prova, in forza presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto; l'azienda provvede inoltre a quanto altro necessario per permettere il lavoro della Commissione elettorale e il normale svolgimento delle operazioni elettorali (utilizzo di locale, di fotocopiatrice per riproduzione di materiale elettorale nonché di telefono/pc, secondo le disposizioni aziendali).

Entro 13 novembre 2024

presentazione delle liste elettorali da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. non stipulanti il CCNL.

Quando si vota

Si vota il 3 e 4 dicembre 2024 per la costituzione sia delle R.S.U. e sia degli R.L.S.S.A. in un'unica data con due schede distinte di diverso colore.

Dove si vota

Nelle unità produttive/aziende aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti. Con l'espressione "lavoratori dipendenti" si deve intendere l'insieme dei lavoratori aventi diritto al voto con contratto a tempo indeterminato (non in prova), con contratto d'apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato (non in prova) al momento del voto.

Come si determinano i Collegi elettorali

Prima dell'attivazione della procedura per l'elezione della R.S.U. e degli R.L.S.S.A., i Collegi elettorali sono definiti di comune accordo dalle le strutture territorialmente competenti delle O.O.S.S. stipulanti il CCNL, tenendo conto delle articolazioni organizzative dell'Azienda e delle categorie professionali presenti, per garantire possibilmente una corrispondente composizione della rappresentanza.

Il Regolamento stabilisce i seguenti criteri per la determinazione della RSU e degli RLSSA:

- la giurisdizione della R.S.U. è definita in corrispondenza dell'unità produttiva appalto definita in ambito comunale;
- all'interno della giurisdizione della R.S.U. il collegio elettorale, di norma, è unico, potendo esso comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell'attività lavorativa presenti;
- in relazione ai settori di attività e all'ampiezza dei punti operativi, è possibile suddividere l'elezione di un'unica R.S.U. e l'elezione degli R.L.S.S.A in più collegi.
- nel caso in cui l'Azienda operi in territorio extra comunale è obbligo suddividere l'elezione della RSU in più collegi elettorali corrispondenti ai siti produttivi o alle aree vaste.

Chi può presentare liste elettorali senza documentazione

Le Associazioni sindacali stipulanti il CCNL 18 maggio 2022, (Fp Cgil, FIT Cisl, UilTrasporti, Fiadel).

Chi deve presentare liste elettorali allegando documentazione

Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo notarile, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale nazionale e/o territoriale dell'O.S che presenta la lista:

- i vigenti Accordi interconfederali;
- il vigente CCNL;
- il Regolamento per le elezioni delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A. come previsto dall'allegato 5 del vigente CCNL;
- l'accordo di settore 1.3.2001 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero, - stipulato ai sensi della legge n. 146/1990 e succ. modificazioni;
- il regolamento aziendale di funzionamento delle R.S.U. e, inoltre, a condizione che all'atto della presentazione della lista presentino un numero di firme di lavoratori dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto.

La documentazione deve essere consegnata direttamente alla Commissione elettorale congiuntamente alla presentazione della lista. Le firme dei presentatori delle liste sono autenticate dalla Commissione elettorale. Il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato al 13 novembre 2024.

Chi verifica le regole per la presentazione delle liste

La Commissione elettorale, che non le accetta solo nei seguenti casi:

- Per le OO.SS. stipulanti il CCNL (Fp Cgil, FIT Cisl, UilTrasporti, Fiadel): mancata consegna della dichiarazione sottoscritta dalle strutture territorialmente competenti.
- Per tutte le altre OO.SS. : mancata consegna dello Statuto e dell'atto costitutivo notarile; della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale nazionale e/o territoriale della lista, con la quale sono accettati espressamente gli Accordi interconfederali, il vigente CCNL, il Regolamento per le elezioni delle R.S.U. e dei R.L.S.S.A. come previsto dall'allegato 5 del vigente CCNL; il regolamento aziendale di funzionamento delle R.S.U., l'Accordo 1.3.2001 sull'esercizio del diritto di sciopero; dall'elenco, controfirmato dai presentatori della lista, di dipendenti aventi diritto al voto, debitamente firmato dagli stessi con indicazione del relativo documento di identità, in numero almeno pari al 5 % degli aventi diritto al voto, ai termini dell'art. 5 del Regolamento.

Chi può candidarsi per le R.S.U. e R.L.S.S.A.

Tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (non in prova) anche con contratto d'apprendistato, in forza presso l'azienda.

Chi NON può candidarsi

I presentatori della lista; i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi); tutti coloro in carica in organismi istituzionali con cariche esecutive in partiti e/o in movimenti politici; per altri tipi di incompatibilità valgono le disposizioni previste dagli statuti delle rispettive OO.SS.

Verifica delle candidature

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza d'opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Accettazione della candidatura

anche se non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, e la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione, è auspicabile, per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

Candidatura e iscrizione all'Organizzazione sindacale

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste si è presentato, fermo restando che per l'eletto, iscritto o non iscritto alla Organizzazione sindacale nelle cui liste si è presentato, la successiva iscrizione ad una Organizzazione sindacale diversa da quella in cui si è stati eletti determina la decadenza dalla carica e la sostituzione del primo dei non eletti della lista originaria di appartenenza.

Quando si presentano le liste

Le liste possono essere presentate sino al **13 novembre 2024**, ultimo giorno utile. La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione nelle bacheche messe a disposizione dell'azienda, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui gli uffici siano chiusi nella giornata del **13 novembre 2024** - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Dove si presentano le liste

per le OO.SS. Fp Cgil, FIT Cisl, UilTrasporti, Fiadel in busta chiusa all'Azienda entro il **21 ottobre 2024**, oppure dal 22 ottobre 2024 fino al **13 novembre 2024** direttamente alla Commissione elettorale. Per tutte le altre OO.SS. solo alla Commissione elettorale dal 22 ottobre 2024 al **13 novembre 2024**.

Quante liste si possono sottoscrivere

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Chi può presentare la lista

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere: un dirigente sindacale territoriale dell'organizzazione sindacale interessata; oppure un dipendente delegato dall'organizzazione sindacale (la delega deve essere allegata alla lista). Si può essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro.

Corretta denominazione delle liste

Nella presentazione della lista le Organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria. È interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni. Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della Organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

Quanti candidati nella lista

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre due terzi il numero dei componenti della RSU da eleggere nel collegio. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 5. $3 \text{ componenti} + 2 \text{ (due terzi di } 3) = 5$. L'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Verifica delle liste

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'azienda non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri. È possibile la presentazione di una sola lista per ogni Organizzazione sindacale.

Chi può votare per la R.S.U. e R.L.S.S.A.

Tutti i lavoratori aventi diritto al voto con contratto a tempo indeterminato (non in prova), con contratto d'apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato (non in prova) che prestino la propria attività al momento del voto.

Commissione elettorale: chi può essere designato

La Commissione elettorale è unica per entrambe le elezioni (R.S.U. e R.L.S.S.A.). La Commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici non in prova, non candidati e non presentatori di lista, nonché da rappresentanti delle OO.SS. (esclusi i rappresentanti legali) designati in modo paritetico dalle Associazioni sindacali in possesso dei requisiti per la presentazione delle liste e che abbiano presentato lista.

Commissione elettorale: composizione

Ognuna delle OO.SS. presentatrice di lista nomina pariteticamente, fino ad un massimo di 2, i rappresentanti che non possono essere candidati alle elezioni. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, a maggioranza di tutti i suoi componenti. La Commissione elettorale viene integrata da eventuali altri componenti in caso di presentazione di ulteriori altre liste alla scadenza **13 novembre 2024**.

Commissione elettorale: compiti ed adempimenti

La Commissione elettorale ha il compito di:

- acquisire dall'Azienda l'elenco generale degli elettori;
- autenticare le firme dei presentatori delle liste
- ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal Regolamento;
- verificare il possesso dei requisiti e la valida presentazione delle liste, ai termini dell'art.2 del Regolamento per le elezioni R.S.U./R.L.S.S.A.;
- verificare preventivamente (con autocertificazioni) che non ci siano incompatibilità dei candidati nella lista, come da Regolamento all'art.18
- costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
- affiggere le liste elettorali entro il 15 novembre 2024;
- comunicare ai lavoratori la data, il luogo e l'orario delle votazioni;
- distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisporre l'elenco degli aventi diritto al voto per ciascun seggio, sulla base dell'elenco fornito dalla Direzione aziendale;
- predisporre le schede elettorali con tutte le liste presentate che saranno disposte secondo l'ordine di presentazione (nel caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza nella scheda elettorale viene estratto a sorte); le schede saranno poi firmate dal Presidente e dagli scrutatori prima del voto;
- nominare per ogni seggio il Presidente e gli scrutatori;
- vigilare sulla correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini del Regolamento per le elezioni R.S.U./R.L.S.S.A.;
- proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste e la Direzione aziendale.

I componenti della Commissione elettorale hanno diritto alla corresponsione della retribuzione normale per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di competenza.

Compiti dell'Azienda

L'Azienda provvede a quanto necessario al normale svolgimento delle operazioni elettorali (utilizzo di locali, di fotocopiatrice per riproduzione di materiale elettorale nonché di telefono ed un PC con collegamento internet, secondo le disponibilità aziendali). Inoltre, convoca i rappresentanti della Commissione Elettorale, ai quali trasmette formalmente le buste contenenti le liste elettorali in ordine di presentazione e l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, non in prova, in forza presso l'azienda con contratto a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.

Modalità per l'esercizio del diritto di voto

Il luogo e l'orario delle votazioni sono stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio. Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, la Commissione elettorale, mediante comunicazione affissa nella bacheca messa a disposizione dall'azienda, informa i lavoratori circa il luogo e l'orario delle votazioni. Qualora l'ubicazione delle strutture operative, amministrative e degli impianti, e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.

Gli scrutatori: nomina

Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, tutti nominati dalla Commissione elettorale. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. In ogni caso, la designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni. Per i Presidenti e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, dà luogo alla corresponsione della retribuzione globale.

Operazioni precedenti il voto

Allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di voto, i seggi sono tenuti aperti obbligatoriamente per due giorni consecutivi negli orari stabiliti dalla Commissione elettorale. È possibile chiudere il seggio prima dei due giorni solo quando tutti i lavoratori aventi diritto hanno espresso il proprio voto. Ogni seggio viene munito di un'urna elettorale (dalla Commissione elettorale) e dispone di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, predisposto dall'azienda ed aggiornato con le modifiche dell'organico (licenziamenti, dimissioni, lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, ecc.). L'urna deve essere idonea per garantire una regolare votazione (chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio).

Operazioni di voto

La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. Per essere ammessi al voto, gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. Nel consegnare la scheda all'elettore, il Presidente gli fa apporre la firma accanto al suo nominativo nell'elenco degli aventi diritto. Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. L'elettore può manifestare il voto di preferenza fino al massimo di due candidati della lista da lui votata mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, oppure trascrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi (anche per i seggi che concludono le operazioni in anticipo). Le urne vanno aperte solo dopo la constatazione del raggiungimento del quorum.

Situazioni in cui il voto è comunque valido:

- nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

In tutti i casi il voto è nullo se:

- la scheda riporta la croce su più simboli;
- non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- la scheda non è quella consegnata all'elettore.
- se la scheda elettorale non è quella predisposta, se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione

Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio stesso su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede elettorali, elenchi, ecc.). In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. Al termine delle operazioni la Commissione elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi, esclusi i verbali.

Dopo la definitiva convalida della R.S.U./R.L.S.S.A., il plico sigillato viene conservato, per almeno tre mesi, secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità. Successivamente, è distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione aziendale. I verbali di scrutinio sono conservati dalla R.S.U. e, in copia, dall'amministrazione del personale dell'Azienda.

Validità delle elezioni (raggiungimento del quorum)

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto (elettorato attivo). Esempio: - nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$; - nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

NON raggiungimento del quorum

In caso di mancato raggiungimento del quorum (metà più uno dell'elettorato attivo) NON si procede alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni senza presentare nuove liste sempre con il raggiungimento della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'elezione reiterata per la terza volta è valida ove alle stesse abbia preso parte almeno il 33% più uno (33% + 1) dei lavoratori aventi diritto al voto conteggiati nel collegio elettorale complessivo delle R.S.U./R.L.S.S.A.

Calcolo addetti e numero componenti la RSU/RLSSA

Il calcolo si effettua in base all'elenco degli aventi diritto al voto consegnato alla Commissione elettorale entro il **26 ottobre 2024**.

Dipendenti azienda		Totale componenti RSU
da	a	
16	60	3
61	175	3+1 ogni 35 dipendenti - max 7
176	360	7+1 ogni 70 dipendenti - max 9
361	1.000	9+1 ogni 70 dipendenti - max 17
1.001	5.000	17+1 ogni 90 dipendenti
oltre 5.000		Max 71

Il numero dei componenti della R.S.U. deve essere sempre dispari. Qualora l'applicazione del criterio sopra riportato determini un numero pari di componenti, tale numero sarà arrotondato al numero dispari immediatamente superiore. Per contro, qualora l'applicazione del predetto criterio determini un numero dispari di componenti, seguito o meno da un decimale, resterà confermato il numero dispari.

Dipendenti azienda		Totale componenti RLSSA
da	a	
0	200	1
201	1000	3
oltre 1.000		6

Per gli R.L.S.S.A., che devono essere eletti nelle Aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori l'elezione del R.L.S.S.A., si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione e a trasmetterlo tempestivamente al datore di lavoro.

Operazioni di spoglio: calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Il numero dei seggi viene ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti. Nell'ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. A parità di voti di preferenza, vale l'ordine della lista. I seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e, successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

Esempio calcolo del quorum

in una unità produttiva/azienda con 132 dipendenti, e quindi con 5 seggi da attribuire, si recano a votare n. 119 elettori (votanti): il quorum si calcola dividendo il numero dei 119 votanti per i 5 seggi da ripartire e cioè $119 : 5 = 23,80$. La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali. Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei 5 seggi, vediamo due possibili situazioni:

SITUAZIONE 1

in un'Azienda di 132 lavoratori si sono recati al voto 119 elettori che si sono così espressi: 117 voti validi, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n.1 voti validi 46
lista n.2 voti validi 44
lista n.3 voti validi 23
lista n.4 voti validi 4
totale voti validi 117

Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste:

lista n.1 voti validi 46 diviso quorum 23,80 = 1 seggi resti 22,2
lista n.2 voti validi 44 diviso quorum 23,80 = 1 seggi resti 20,2
lista n.3 voti validi 23 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 23
lista n.4 voti validi 4 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 4

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 5, i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire. I seggi rimanenti vanno attribuiti nell'ordine: alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore, e alle liste 1 e 2.

Calcolo finale della ripartizione dei seggi alle liste:

lista n.1 voti validi 46 diviso quorum 23,80
= 1 + 1 seggio per il secondo resto maggiore (22,2) tot. 2 seggi

lista n.2 voti validi 44 diviso quorum 23,80
= 1 + 1 seggio per il terzo resto maggiore (20,2) tot. 2 seggi

lista n.3 voti validi 23 diviso quorum 23,80
= 1 seggio per il resto maggiore (23) tot. 1 seggio

lista n.4 voti validi 4 diviso quorum 23,80
= 0 seggi resti 4 tot. 0 seggi

SITUAZIONE 2

in un'Azienda di 132 lavoratori si sono recati al voto 119 elettori che si sono così espressi:
117 voti validi, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n.1 voti validi 55

lista n.2 voti validi 40

lista n.3 voti validi 12

lista n.4 voti validi 10

totale voti validi 117

Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste:

lista n.1 voti validi 55 diviso quorum 23,80 = 2 seggio resti 7,40

lista n.2 voti validi 35 diviso quorum 23,80 = 1 seggio resti 11,20

lista n.3 voti validi 15 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 15

lista n.4 voti validi 12 diviso quorum 23,80 = 0 seggi resti 12

In questo caso sono stati ripartiti 3 seggi su 5, e in base ai maggiori resti i seggi rimanenti vanno attribuiti nell'ordine alle liste n. 3 e n.4.

Calcolo finale della ripartizione dei seggi alle liste:

lista n.1 voti validi 55 diviso quorum 23,80
= 2 seggio resti 7,40

lista n.2 voti validi 35 diviso quorum 23,80
= 1 seggio resti 11,20

lista n.3 voti validi 15 diviso quorum 23,80
= 1 seggio per il resto maggiore (15)

lista n.4 voti validi 12 diviso quorum 23,80
= 1 seggio per il secondo resto maggiore (12)

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze. Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti. Il regolamento elettorale non prevede il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale fa riferimento alla normativa nazionale che, risolve la parità a favore del candidato più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Norma di solidarietà

Nel caso in cui una o più liste rappresentative delle Organizzazioni nazionali stipulanti FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL non raggiunga il quorum necessario per l'assegnazione di un seggio e tuttavia abbia comunque riportato un numero di voti almeno pari alla metà del quorum elettorale, dai seggi complessivamente attribuiti alle liste delle predette OO.SS. stipulanti sarà assegnato un seggio a una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti, in virtù del "patto di solidarietà sindacale".

Qualora il numero dei seggi complessivamente a disposizione delle OO.SS. stipulanti non sia sufficiente a realizzare la finalità di cui sopra, da tali seggi sarà assegnato un seggio a una o più delle OO.SS. stipulanti, che non abbia raggiunto il quorum necessario per l'assegnazione di un seggio, in funzione della più elevata percentuale di voti ottenuta.

Qualora una o più O.S. stipulante non abbia ottenuto alcun seggio ma abbia comunque raggiunto almeno la metà del quorum elettorale, alla stessa verrà attribuito un seggio (in virtù del "patto di solidarietà sindacale") da parte della O.S. stipulante che avrà ottenuto il maggior numero di seggi ovvero da parte della O.S. che, a parità di seggi assegnati, abbia ottenuto il minor numero di voti.

Assegnazione seggi e insediamento R.S.U./R.L.S.S.A.

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali nella bacheca, senza che siano stati presentati ricorsi dei soggetti interessati, chiude il verbale definitivamente (sottoscritto da tutti i componenti della Commissione) con l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti. L'insediamento della R.S.U. e degli R.L.S.S.A. avverrà il 1° gennaio 2024 senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte della Direzione aziendale o da parte delle Organizzazioni sindacali.

Ricorsi alla Commissione elettorale

Ove siano stati presentati ricorsi nei termini previsti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, trascrivendo nel verbale definitivo la conclusione alla quale è pervenuta.

Ricorsi al Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso al Comitato dei garanti, entro 10 giorni dallo scadere dei termini di cui all'art. 15 del Regolamento per le elezioni R.S.U./R.L.S.S.A., commi 2 e 3. Tale Comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante dell'Associazione datoriale ove presente sul territorio ed è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Comunicazione nomina R.S.U./R.L.S.S.A.

Definiti gli eventuali ricorsi, la nomina dei componenti della R.S.U./R.L.S.S.A. viene comunicata per iscritto, a firma del Presidente, dalla Commissione elettorale alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista e alla Direzione aziendale.

Calendario scadenze

16 maggio 2024	Indizione attivata
Entro il 24 maggio 2024	Informazione alle imprese associate da parte di Utilitalia, Confindustria- Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente
Entro il 3 settembre 2024	Attivazione della procedura da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti con comunicazione scritta alla Direzione aziendale
Entro il 21 ottobre 2024	Designazione dei componenti della commissione elettorale con comunicazione scritta, anche non congiunta, alla Direzione aziendale da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e deposito delle liste elettorali presso l'azienda
Dal 22 al 26 ottobre 2024	Convocazione della commissione elettorale, trasmissione da parte dell'azienda delle liste elettorali e dell'elenco degli aventi diritto al voto
Entro 13 novembre 2024	Scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali da parte delle strutture territoriali delle OO.SS. non stipulanti di cui all'articolo 2 del Regolamento
14 novembre 2024	Eventuale integrazione dei componenti della commissione elettorale ai sensi dell'articolo 5 comma 1
15 novembre 2024	Affissione delle liste in bacheca
Entro il 2 dicembre 2024	Termine per eventuale inoltro da parte della Direzione aziendale alla commissione elettorale dell'elenco aggiornato degli aventi diritto al voto
3 e 4 dicembre 2024	Svolgimento delle votazioni
1° gennaio 2025	Entrata in carica degli RSU/RLSSA